



Ufficio: TURISMO
CIG:

COPIA DI

DETERMINAZIONE N. 230 DEL 15-03-2019

**Oggetto: CONCESSIONE CONTRIBUTO PRO LOCO A SOSTEGNO SPESE
DERIVANTI DA MANIFESTAZIONI E RELATIVI ASSOLVIMENTI IN MATERIA
DI SICUREZZA. IMPEGNO DI SPESA**

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Vista l'istanza prot. n. 4694 del 13 febbraio 2019, con la quale la Pro Loco richiede a questa Amministrazione l'erogazione di un contributo economico a parziale sostegno delle spese sostenute per gli eventi organizzati nell'ultimo trimestre dalla stessa Pro Loco e a far fronte, in particolare, agli oneri derivanti dalle sempre più stringenti normative in materia di sicurezza per le manifestazioni pubbliche e gli adempimenti ad essa correlati per l'anno 2018;

Richiamata la Delibera di Giunta comunale n. 63 del 12.03.2019 con cui si stabiliva di accogliere la richiesta e di concedere un contributo economico a parziale sostegno delle spese sostenute per gli eventi organizzati nell'ultimo trimestre dalla Pro Loco e per gli oneri derivanti dagli assolvimenti in materia di sicurezza per le manifestazioni pubbliche e di quantificare tale contributo in € 6.400,00;

Visto l'art. 12 ("Provvedimenti attributivi di vantaggi economici") della l. n. 241/1990 che così dispone:

- 1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione (...) da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.*
- 2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.*

Accertato che presso l'amministrazione comune deliberante è in vigore il "Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari ad Enti pubblici e soggetti privati", di seguito Regolamento, emanato ai sensi dell'art. 12 della l. n. 241/2000 ed adottato dal Consiglio comunale con atto n. 44 del 23/04/1991;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 179 del 09/04/2001, contenente le norme di attuazione di tale Regolamento, e successive integrazioni e modifiche;

Visto l'art. 2, del suddetto Regolamento, che così individua gli ambiti istituzionali per i quali è ammissibile la concessione dei benefici precedentemente individuati:



- cultura;
- turismo e spettacolo;
- sport e tempo libero,
- tutela e valorizzazione del patrimonio monumentale, storico, ambientale e delle tradizioni popolari;
- compartecipazione in opere e servizi essenziali di competenza comunale realizzati da privati;
- sviluppo economico attività produttive e terziario;
- assistenza e sicurezza sociale.

Considerato che:

- l'amministrazione Comunale ha sempre mostrato una particolare attenzione verso le iniziative che avessero come scopo la promozione dello sviluppo economico, turistico e/o culturale nonché la conoscenza delle caratteristiche ambientali del territorio del Comune di San Severino Marche, compatibilmente con quanto stabilito all'art. 2 del Regolamento;
- conseguentemente, assumono particolare rilievo tutte quelle iniziative che favoriscono lo sviluppo economico, turistico e/o culturale del territorio comunale;
- la Pro Loco del Comune di San Severino Marche ha svolto e svolge una funzione di promozione turistica e culturale nonché aggregativa di primaria importanza, provvedendo e collaborando con il Comune all'organizzazione delle principali manifestazioni pubbliche rivolte alla cittadinanza di San Severino Marche e facendo da collante con tutte le altre Associazioni presenti nel territorio, supportandone l'azione e l'organizzazione di relativi eventi;
- l'organizzazione e la gestione delle diverse iniziative per l'anno 2018 e inizio 2019 hanno comportato oneri derivanti dagli assolvimenti in termini di sicurezza e non solo non determinabili in fase preventiva, con conseguente aggravamento delle spese da sostenere da parte della Pro Loco;

Considerata la validità di tutte le iniziative e le manifestazioni organizzate dalla Pro Loco, anche in funzione dello stimolo ed incentivo che rivestono per la promozione delle attività economiche e produttive;

Preso atto che l'azione della Pro Loco presenta carattere di particolare rilievo e risponde ai programmi e obiettivi di questa amministrazione comunale;

Ribadito che questa amministrazione comunale riconosce piena validità alle iniziative provenienti dal mondo dell'associazionismo privato, per la promozione sociale e culturale ritenendo anzi insostituibile il ruolo complementare di queste ultime a fianco degli interventi pubblici nella stessa materia;

Considerato che il Comune, nel contesto delle attività dirette a sostenere lo sviluppo del patrimonio culturale e turistico, intende dare concreta attuazione al principio di sussidiarietà orizzontale sancito dall'art. 118 della Costituzione ovvero esercitare le sue funzioni fondamentali per il tramite di organismi di diritto privato liberamente associati;

Accertato che il contributo, o altro tipo di beneficio, erogato da un ente comunale in favore di una associazione locale, o altro soggetto sia pubblico che privato, non è qualificabile in termini di



“sponsorizzazione” e, quindi, non è vietato, in quanto risulta finalizzato a sostenere iniziative nell’interesse della collettività in ossequio al principio di sussidiarietà orizzontale poc’anzi citato;

Vista la deliberazione n. 11/2011 della Corte dei Conti – Sezione Regionale Liguria - nella quale si conferma che: “deve considerarsi vietata qualsiasi forma di contribuzione intesa a valorizzare il nome o la caratteristica del comune ovvero a sostenere eventi che non siano diretta espressione dei compiti istituzionali dell’Ente mentre sono tutt’ora ammesse le contribuzioni a soggetti terzi per iniziative culturali, artistiche, sociali, di promozione turistica (elencazione questa non esaustiva), che mirano a realizzare gli interessi, economici e non, della collettività amministrata, ossia le finalità istituzionali dell’ente locale. Tali iniziative, concretizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale, rappresentano una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta da parte dell’amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività. Sarà cura, però, dell’amministrazione evidenziare nella motivazione del provvedimento di concessione del contributo i presupposti di fatto e l’iter logico alla base dell’erogazione a sostegno dell’attività svolta dal destinatario del contributo nonché il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità nelle modalità prescelte di resa del servizio.”;

Accertato che nulla vieta al Comune di effettuare attribuzioni patrimoniali a soggetti terzi, ove queste siano necessarie per conseguire i fini istituzionali dell’ente locale. Quando infatti l’erogazione di risorse pubbliche si realizza con tali modalità, il relativo finanziamento, anche se a fondo perduto, non depauperava affatto il patrimonio comunale, in considerazione dell’utilità che l’ente o la collettività ricavano dallo svolgimento del servizio di interesse pubblico effettuato dal soggetto che riceve il contributo. Ne deriva che se l’azione amministrativa è intrapresa per soddisfare le esigenze della collettività in coerenza con la mission istituzionale dell’ente, in tale frangente si prefigura un interesse generale che autorizza il Comune all’impiego di fondi in favore di soggetti terzi, pubblici o privati che siano. (cfr. Corte dei conti, sezione di controllo per il Piemonte con la delibera n. 77/2016/PAR del 30 giugno 2016);

Visto, in riferimento all’ oggetto della richiesta, che tra le molteplici forme di sostegno di soggetti terzi operanti in ambito locale, l’elemento che connota, nell’ordinamento giuscontabile, le contribuzioni tuttora ammesse (distinguendole dalle spese di sponsorizzazione vietate) è lo svolgimento da parte del privato di un’attività propria del Comune in forma sussidiaria. L’attività, dunque, oggetto della richiesta risulta pienamente compatibile con le competenze dell’ente locale e viene esercitata, in via mediata, dalla PRO LOCO di San Severino Marche di risorse pubbliche piuttosto che (direttamente) da parte del Comune di San Severino Marche, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell’immagine dell’amministrazione. Ne consegue che l’ente comunale intende riconoscere un vantaggio economico alla Pro Loco di San Severino Marche, soggetto terzo, senza incorrere nel divieto fissato dall’art. 6, comma 9, D.L. n. 78/2010, poiché la contribuzione rientra direttamente in una delle finalità istituzionali dell’ente medesimo, anche in ragione del principio di sussidiarietà orizzontale. Inoltre l’attribuzione è conforme al principio di congruità della spesa mediante una valutazione comparativa degli interessi complessivi dell’ente locale. (cfr. Corte dei conti, sez. contr. Lombardia, parere 11 settembre 2015, n. 279 che richiama il precedente parere reso dalla medesima Sezione regionale di controllo n. 1075/2010. Nella deliberazione si richiama il consolidato orientamento della Sezione di controllo Lombarda (ex multis, n. 9/2006, 59/2007, 39/2008, 75/2008));

Considerato inoltre che l’art. 7 del Regolamento così dispone:



Prima dell'erogazione della sovvenzione, contributo, sussidio ed ausilio finanziario i richiedenti dovranno presentare la documentazione comprovante l'avvenuto intervento, al quale il contributo era finalizzato e la spesa sostenuta; qualora quest'ultima risulti inferiore a quella preventivata il contributo potrà essere proporzionalmente ridotto.

Sono esclusi da tale obbligo i cittadini indigenti, per i quali è sufficiente la relazione dell'Ufficio competente.

L'Amministrazione comunale si riserva, inoltre, la facoltà di concedere anticipazioni sulla sovvenzione, contributo, ecc., da erogare.

Accertato, quindi, che l'erogazione del contributo economico a titolo di compartecipazione economica e forfettaria, avviene con le seguenti modalità:

- a. il richiedente dovrà produrre materiale comprovante l'avvenuto intervento (es: relazione descrittiva, foto, articoli di media locali, ecc.) e un prospetto riepilogativo delle spese sostenute, a firma del legale rappresentate, dal quale si evinca, in maniera chiara, il costo, a consuntivo, dell'iniziativa, come

Dato atto che la locale Associazione Pro Loco non è soggetta alla verifica della regolarità contributiva attraverso l'acquisizione del DURC, in quanto associazione senza scopo di lucro che non si avvale di dipendenti, come dichiarato dal rappresentante legale della stessa Pro Loco, il Presidente pro tempore Andrea Migliozi, nella nota trasmessa e assunta al protocollo di questo Ente al n. 8235 del 13.03.2019, in cui viene ulteriormente dichiarato che il contributo richiesto:

- Non è connesso all'esercizio di attività commerciale;
- Non è soggetta ad Iva ai sensi del D.P.R. 633/72;
- Non è soggetta alla ritenuta d'acconto del 4%(ex art. 28, comma 2, del D.P.R. 600/1973);

Dato atto che la fattispecie di cui trattasi costituisce "TRASFERIMENTO FONDI da parte delle amministrazioni pubbliche dello Stato in favore di soggetti pubblici, se relativi alla copertura di costi per le attività istituzionali espletate dall'ente" e che pertanto per l'erogazione del contributo, secondo quanto precisato dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici con Determinazione n. 4/2011 e come elencato nel documento "Regole tecniche OPI v.1.3.1" del Sistema SIOPE+, non sussiste l'obbligo dell'acquisizione ed indicazione del CIG ai fini della legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto l'art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000;

Vista la Delibera di Consiglio n. 12 del 11/02/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio Previsionale per il triennio 2019/2021;

Richiamata la delibera di Giunta comunale n. 38 del 16/02/2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione esercizio 2019.

VISTO il Decreto Sindacale n. 76/13 del 31.10.2014 di nomina a Responsabile dell'Area Amministrativa;

Dato atto della propria competenza all'assunzione del presente atto in forza



DETERMINA

1. Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione.
2. Di impegnare al Capitolo 2321/00 del Bilancio di Previsione 2019, Gestione Competenza la somma € 6.400,00 quale contributo da erogare a favore dell'Associazione Pro Loco di San Severino Marche a parziale sostegno delle spese sostenute per gli eventi organizzati nell'ultimo trimestre dalla stessa e a far fronte, in particolare, agli oneri derivanti dalle sempre più stringenti normative in materia di sicurezza per le manifestazioni pubbliche e gli adempimenti ad essa correlati per l'anno 2018;
3. Di dare atto che l'Associazione Pro Loco non è soggetta alla verifica della regolarità contributiva attraverso l'acquisizione del DURC in quanto associazione senza scopo di lucro che non si avvale di dipendenti, i cui componenti sono tutti volontari e non percepiscono nessun reddito e che il contributo richiesto è concesso:
 - Non è connesso all'esercizio di attività commerciale;
 - Non è soggetta ad Iva ai sensi del D.P.R. 633/72;
 - Non è soggetta alla ritenuta d'acconto del 4%(ex art. 28, comma 2, del D.P.R. 600/1973);
4. Di dare atto che la fattispecie di cui trattasi, erogazione contributo, costituisce **"TRASFERIMENTO FONDI** da parte delle amministrazioni pubbliche dello Stato in favore di soggetti pubblici, se relativi alla copertura di costi per le attività istituzionali espletate dall'ente" e che pertanto per l'erogazione del contributo, secondo quanto precisato dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici con Determinazione n. 4/2011 e come elencato nel documento "Regole tecniche OPI v.1.3.1" del Sistema SIOPE+, non sussiste l'obbligo dell'acquisizione ed indicazione del CIG ai fini della legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
5. Di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del d.lgs. n. 33/2013;
6. Di dare atto che il RUP è il sottoscritto Avv. Pietro Tapanelli, Responsabile dell'Area Amministrativa;
7. Di dare atto che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal combinato disposto degli art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. n. 78/2009 convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2009, N. 102 e 183, comma 8 del T.U.E.L. (modificato dal d.lgs. n. 126/2014) che recita "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi";



8. Di dare atto che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativa, di cui all'Art. 147-bis, comma 1 del T.U.E.L., è insito nella sottoscrizione del presente provvedimento, al momento della sua adozione, da parte del Responsabile dell'Area, sottoscrizione con la quale viene anche implicitamente dichiarata la regolarità e correttezza della relativa azione amministrativa;
9. Di dare atto che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'Art. 147-bis, comma 1, 2° periodo del d.lgs. n. 267/2000, è espresso dal Responsabile del servizio finanziario, mediante formulazione del visto di regolarità contabile, allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
10. Di dare atto che la spesa conseguente all'impegno assunto con il presente provvedimento sarà esigibile, ai sensi del combinato disposto del d.lgs. n. 118/2011 e del principio contabile applicato n. 2 allegato al D.P.C.M. 28/12/2011 nell'esercizio 2019.



Città di San Severino Marche

Visti i seguenti pareri resi ai sensi dell'art. 147 *bis*, comma 1, D.Lgs. 267/2000.

Parere di regolarità tecnica del responsabile dell'Area: Favorevole

San Severino Marche, li 15-03-2019

Il Responsabile dell'Area
f.to Tapanelli Pietro

Parere di regolarità contabile del responsabile Area Finanziaria: Favorevole

San Severino Marche, li 15-03-2019

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
f.to PIERETTI CRISTINA

Viene assunto l'atto ai sensi dell'art. 183, comma 9 del T.U.E.L.

San Severino Marche, li 15-03-2019

Il Responsabile dell'Area
f.to Tapanelli Pietro

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

San Severino Marche, li 15-03-2019

Il Responsabile Area Finanziaria
f.to PIERETTI CRISTINA

La suesposta determinazione è divenuta esecutiva e ne viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Li, Il Funzionario

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 03-04-19 al 17-04-19 e che nessun reclamo è stato presentato contro la medesima.

Li, 18-04-19

Il Funzionario
f.to

Per copia conforme all'originale, li

Il Funzionario